

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Direktor na Agentsia «Mitnitsi» / «IMPERIAL TOBACCO BULGARIA» EOOD

(Causa C-55/21) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Accise – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 11 – Rimborso dei diritti di accisa applicabile ai prodotti sottoposti ad accisa che sono stati immessi in consumo – Direttiva 2011/64/UE – Articolo 17, primo comma, lettera b) – Rimborso dell'accisa già versata, mediante contrassegni fiscali apposti sui tabacchi lavorati distrutti sotto sorveglianza amministrativa – Obbligo degli Stati membri di adottare una normativa che preveda il rimborso dei diritti di accisa per il tabacco lavorato immesso in commercio e distrutto sotto sorveglianza doganale – Assenza)

(2022/C 294/12)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Direktor na Agentsia «Mitnitsi»

Convenuta: «IMPERIAL TOBACCO BULGARIA» EOOD

Dispositivo

L'articolo 11 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, e l'articolo 17, primo comma, lettera b), della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato, devono essere interpretati nel senso che non impongono agli Stati membri di prevedere il rimborso delle accise per prodotti sottoposti ad accisa, ivi compreso il tabacco lavorato, distrutti sotto sorveglianza doganale, che sono già stati immessi in consumo.

⁽¹⁾ GU C 128 del 12.4.2021.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — FAWKES Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-187/21) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b) – Valore in dogana – Determinazione del valore di transazione di merci similari – Banca dati istituita e gestita dall'autorità doganale nazionale – Banche dati istituite e gestite dalle autorità doganali degli altri Stati membri e dai servizi dell'Unione europea – Merci identiche o similari esportate a destinazione dell'Unione «nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento»]

(2022/C 294/13)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: FAWKES Kft.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositivo

- 1) L'articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che, in sede di determinazione del valore in dogana conformemente a tale disposizione, l'autorità doganale di uno Stato membro può limitarsi a utilizzare gli elementi contenuti nella banca dati nazionale che alimenta e gestisce, senza essere tenuta, qualora detti elementi siano sufficienti a tal fine, ad accedere alle informazioni in possesso delle autorità doganali di altri Stati membri o delle istituzioni e dei servizi dell'Unione europea, fatta salva, in caso contrario, la possibilità, per detta autorità doganale, di rivolgere una richiesta a tali autorità o a tali istituzioni e servizi per ottenere dati supplementari ai fini di detta determinazione.
- 2) L'articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 2913/92 deve essere interpretato nel senso che l'autorità doganale di uno Stato membro può escludere, in sede di determinazione del valore in dogana, i valori di transazione relativi ad altre operazioni del richiedente lo sdoganamento, anche se detti valori non sono stati contestati da tale autorità doganale né dalle autorità doganali di altri Stati membri, purché, da un lato, per quanto riguarda i valori di transazione relativi alle importazioni effettuate in tale Stato membro, detta autorità li contesti preventivamente ai sensi dell'articolo 78, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2913/92, entro i termini imposti dall'articolo 221 di quest'ultimo e seguendo la procedura di cui all'articolo 181 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 3254/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994, e, dall'altro lato, nel caso dei valori di transazione relativi alle importazioni effettuate in altri Stati membri, tale autorità doganale motivi detta esclusione conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 2913/92 con riferimento a elementi che incidono sulla loro plausibilità.
- 3) La nozione di merci esportate «nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento» delle merci da valutare, prevista all'articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 2913/92, deve essere interpretata nel senso che, nella determinazione del valore in dogana conformemente a tale disposizione, l'autorità doganale può limitarsi a utilizzare dati sui valori di transazione relativi a un periodo di 90 giorni, di cui 45 giorni precedenti e 45 successivi allo sdoganamento delle merci da valutare, a condizione che le operazioni di esportazione, a destinazione dell'Unione europea, di merci identiche o simili alle merci da valutare effettuate durante tale periodo consentano di determinarne il valore in dogana conformemente a detta disposizione.

(¹) GU C 228 del 14.6.2021.

**Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 31 maggio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Tribunale di Firenze — Italia) — procedimento penale a carico di M.M.**

(Causa C-783/21) (¹)

*(Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte –
Articolo 267 TFUE – Assenza di controversia dinanzi al giudice del rinvio – Irricevibilità manifesta della
domanda di pronuncia pregiudiziale)*

(2022/C 294/14)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Firenze

Parte nel procedimento principale

M.M.